



*Prefettura di Vicenza*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Vicenza, data del protocollo

Al Sigg.ri Sindaci dei Comuni della provincia  
di VICENZA  
Al Sig. Commissario Straordinario del Comune  
di RECOARO TERME  
e p.c.  
Al Sig. Questore di VICENZA  
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri  
di VICENZA  
Al Sig. Comandante Provinciale della G.d.F.  
di VICENZA

**OGGETTO:** Prevenzione della diffusione del virus "COVID-19" - Intensificazione dei controlli in ordine alle misure di contenimento. Tutela dei dati personali e trattamento da parte delle Polizie Locali. -

Come è noto alle SS.LL. tutte, l'andamento della curva dei contagi autorizza per un verso a cogliere segnali incoraggianti e per un altro verso comprova l'efficacia delle misure di contenimento sin qui realizzate dalla comunità territoriale e oggetto di capillare verifica attraverso la rete dei controlli disposti a cura delle Forze di Polizia e con l'importantissimo concorso delle Polizie Locali.

Proprio per questo, al fine di non vanificare i sacrifici, gli sforzi e le sofferenze fin qui patite, non è assolutamente possibile abbassare la guardia e, dunque, si rende necessario, in vista delle festività pasquali, un'ulteriore intensificazione dell'attività di controllo da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il prezioso concorso delle Polizie Locali, volta a garantire il rispetto da parte della popolazione, nell'intero territorio provinciale, di quelle misure di contenimento che si sono rivelate così necessarie a prevenire e contrastare la diffusione del virus COVID-19.

Prefettura Vicenza - Area Gabinetto - Prot. Uscita N.0034127 del 09/04/2020



*Prefettura di Vicenza*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

La decisione è stata assunta nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, che lo scrivente ha presieduto nel pomeriggio di ieri, alla quale hanno partecipato, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell'Ordine ed al Sindaco del Comune di Vicenza, anche i Sindaci di Bassano del Grappa e Montebello Vicentino, in veste di Presidenti delle Conferenze dei sindaci delle aziende ULSS 7 e ULSS 8, che, come già noto alle SS.LL., sono stati richiesti di poter costituire una biunivoca cerniera di trasmissione da e verso le Amministrazioni comunali nel corso dell'emergenza Covid-19, in modo da rendere più celeri e funzionali le esigenze di condivisione di orientamenti applicativi ed indirizzi inerenti la normativa d'emergenza, o comunque per segnalare esigenze specifiche di interesse sovracomunale.

Durante l'incontro, si è convenuto di dedicare particolare attenzione alle località della provincia che sono tradizionalmente meta di escursioni nel periodo pasquale. Nello specifico, si è deciso, tra l'altro, che il drone dell'Arma dei Carabinieri, già utilizzato per lo svolgimento delle attività di verifica in argomento in comune di Vicenza, sorvolerà anche la zona dell'Altopiano di Asiago e del Pasubio.

Si è, inoltre, concordato che, nel periodo in considerazione, saranno impiegati nei controlli anche i Carabinieri del Gruppo Forestale, i quali si concentreranno nel monitoraggio di sentieri e strade silvo-pastorali nelle aree che notoriamente sono maggiormente interessate da transiti di escursionisti.

La Polizia Stradale incrementerà i propri servizi lungo le arterie autostradali e le vie di grande comunicazione.

Mai come in questo momento, in definitiva, si rende indispensabile assicurare l'osservanza delle previste limitazioni riguardanti gli spostamenti all'interno dello stesso comune e tra località diverse, compreso il divieto di recarsi presso abitazioni differenti da quella principale, tra cui le seconde case utilizzate per le vacanze.

Ciò premesso, si invitano le SS.LL. a disporre il massimo coinvolgimento delle rispettive Polizie Locali nella programmazione dei servizi in argomento nella cornice degli specifici atti ordinativi assunti dal Sig. Questore di Vicenza.

L'occasione è propizia per affrontare, quantomeno in termini di indirizzi generali, una tematica di verosimile interesse generale, recentemente sottoposta all'attenzione dello scrivente ad opera del Sindaco di Bassano del Grappa e



*Prefettura di Vicenza*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

concernente la possibilità, o meno per gli agenti della Polizia Locale, di avere conoscenza dei soggetti sottoposti a quarantena obbligatoria.

In merito, si rammenta preliminarmente alle SS.LL. che la disposizione contenuta nell'art. 14 del Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020, recante "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*", stabilisce che, fino al termine dello stato di emergenza, tutti i soggetti chiamati ad operare in risposta all'emergenza sanitaria (tra i quali quelli operanti nel Servizio Nazionale di Protezione Civile di cui agli artt. 4 e 13 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018) possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli artt. 9 e 10 del regolamento UE 2016/679, che risultino necessari all'adempimento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

Tra i soggetti operanti nel Servizio Nazionale di Protezione Civile sono compresi anche i Comuni che, anche alla luce di uno specifico indirizzo assunto dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 14171 del 16 marzo 2020, sono certamente tra i soggetti destinatari del dato di cui si discute, in via prioritaria al fine di "*assicurare i servizi di assistenza alla popolazione*".

In piena coerenza con tale impostazione, l'Assessore Regionale alle Politiche Sanitarie, Socio-Sanitarie e Sociali, con nota n. 120756 del 14 marzo 2020 aveva già comunicato alle SS.LL. di aver impartito disposizioni alle Aziende ULSS competenti per territorio di fornire i nominativi ed i contatti dei soggetti risultati positivi al virus Covid-19 e tenuti all'isolamento domiciliare ai sensi delle disposizioni vigenti sull'emergenza in atto.

Con ciò, una volta concordate con le AULSS le modalità per la messa a disposizione del dato *de quo*, le SS.LL. sono divenute "*titolari del trattamento*".

Ai sensi dell'art. 4, lett. f), del D.Lgs. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è "*la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza*".



*Prefettura di Vicenza*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Dunque, per un verso le SS.LL. hanno acquisito tale posizione di responsabilità che investe primariamente una funzione relevantissima quale quella di assistenza alla popolazione ma, per un altro verso, proprio in quanto "titolari", le SS.LL. hanno acquisito anche una competenza decisoria circa finalità e modalità del trattamento.

Ora, in tale ambito non va dimenticato che il prima citato art. 14 del Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020, stabilisce che, fino al termine dello stato di emergenza, tutti i soggetti chiamati ad operare in risposta all'emergenza sanitaria (tra i quali quelli operanti nel Servizio Nazionale di Protezione Civile di cui agli artt. 4 e 13 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018) possono effettuare trattamenti, .....omissis....., che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

Così stando le cose, per avvicinarsi con doverosa gradualità alla soluzione del dubbio ermeneutico avanzato, si deve a questo punto fare rinvio alla recentissima direttiva prefettizia n. 31040 del 3 aprile 2020, suggestivamente definibile "Direttiva droni" che, nel prendere le mosse da specifici orientamenti del Ministero dell'Interno, si è soffermata sulla cornice giuridica nell'ambito della quale le Polizie Locali possono essere chiamate a concorrere alle attività finalizzate a garantire l'esecuzione e l'osservanza delle limitazioni della libertà di circolazione e di iniziativa economica al fine di prevenire la propagazione del virus.

In tale contesto si è chiarito che il Prefetto, nell'esercizio delle prerogative demandategli dall'art. 4, comma 9, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, può chiamare a concorrere allo svolgimento dei servizi finalizzati alla verifica del rispetto delle cennate misure di contenimento del virus, anche il personale dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale dei Comuni, cosa che lo scrivente ha specificamente operato richiedendo con numerose proprie circolari a tutte le Polizie Locali di assicurare il proprio contributo comunicando, dapprima settimanalmente e, poi, con cadenza giornaliera, gli esiti dei controlli svolti.

Nella stessa direttiva si è, inoltre, sottolineato come il concorso prestato in occasione dell'attuale emergenza dalle Polizie Locali sia preordinato ad assicurare la salvaguardia del bene giuridico della "salute pubblica", nella sua dimensione collettiva, che trova il proprio riconoscimento nell'art. 51 della Costituzione.

Muovendo da questa considerazione, si può, allora, ritenere che i Corpi e i Servizi delle Polizie Municipali, una volta coinvolti dal Prefetto nell'espletamento dei compiti di cui al ripetuto art. 4, comma 9, del D.L. n. 19 del 2020, si annoverino a pieno titolo nell'ambito di quei soggetti che, nuovamente richiamando l'art. 14



*Prefettura di Vicenza*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

del Decreto Legge n. 14/2020, fino al termine dello stato di emergenza, sono chiamati ad operare in risposta all'emergenza sanitaria.

Da tale premessa si può trarre la conseguenza che questi possano *effettuare quei trattamenti che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.*

La considerazione che precede, peraltro, non può, ad avviso dello scrivente, far ritenere che i dati sensibili di cui si discute debbano essere messi *tout court* dalle SS.LL. a disposizione delle Polizie Locali.

Infatti, la condizione necessaria per la conoscenza di tale dato è che si tratti proprio e soltanto di quei soggetti chiamati ad assicurare lo svolgimento dei controlli sulle misure di contenimento e non altri, e dunque si tratti di soggetti che *effettuano quei trattamenti* perché questi risultano necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

Quanto precede, del resto, similmente a quanto accade con le Forze di Polizia che non sono poste tutte, indiscriminatamente, nella condizione di effettuare trattamenti dei dati in disamina, essendo ciò riservato ai soli soggetti preposti agli specifici servizi di controllo delle misure di contenimento o, comunque, a supporto di questi.

Le considerazioni di cui sopra, dunque, impegnano le SS.LL. in qualità di *"titolari del trattamento"* che, anche in funzione della dimensione e complessità organizzativa dei rispettivi comuni, dovranno valutare se nominare dei *"responsabili del trattamento"* o se mantenere a sé le relative funzioni e, conseguentemente giungere alla nomina degli *"incaricati del trattamento"*, che potranno accedere alle informazioni di cui si discute negli stretti ambiti afferenti le funzioni sopra chiarite.

Da questo punto di vista si impone un'ultima considerazione in relazione alle finalità per le quali le Polizie Locali, e, nello specifico quelle unità preposte ai servizi di controllo più volte chiariti, possono essere ammesse al trattamento. Allo scrivente non pare che la questione possa collegarsi a profili di protezione individuale per l'evenienza del contatto con soggetto che abbia violato il vincolo dell'isolamento domiciliare. Non sembra, invero, che sia questo l'elemento



*Prefettura di Vicenza*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

prevalente nella misura in cui, come ben chiarito dalla circolare del Ministero della Salute n. 11392 dell'1 aprile 2020, "Il rischio di contagio per gli operatori della Polizia Locale deve essere valutato dal datore di lavoro in collaborazione con il medico competente..... qualora gli operatori della Polizia Locale, nell'ambito dell'emergenza Covid-19, svolgano le stesse funzioni delle Forze dell'Ordine, tale circostanza dovrà essere considerata nell'ambito di valutazione del rischio, e dovranno essere applicate misure di prevenzione e protezione analoghe a quelle disposte per le Forze dell'Ordine".

Questo significa che in occasione dei servizi di controllo per il rispetto delle misure di contenimento occorre sempre e comunque l'impiego di dispositivi di protezione individuale (DPI).

La ragione della conoscenza del dato ad opera dell'operatore della Polizia Locale, come anche di quello delle Forze dell'Ordine, non è quindi di prevenzione personale del contagio, la quale si ottiene già attraverso l'impiego dei DPI, quanto piuttosto è connesso alla necessità di garantire il contrasto per finalità di sanità pubblica rispetto all'ipotesi di reato prevista dal combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lett. e) e dell'art. 4, commi 6 e 7 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

Non si renderebbe possibile, invero, perseguire penalmente il "divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus", in tutte quelle situazioni nelle quali l'operatore di Polizia Locale, pur avendo controllato un eventuale autore di un simile odioso reato non avesse la possibilità di averne contezza, dando corso alle successive indispensabili iniziative di contrasto previste dall'Ordinamento che risulterebbero impossibili da realizzare in tutte le circostanze in cui non vi fosse modo di accedere alle informazioni necessarie per le casistiche di specie.

Non v'è chi non veda che significherebbe completamente vanificare la funzione dei controlli e, in particolare, del concorso nei controlli ad opera delle Polizie Locali che non è di sola deterrenza ma anche di contrasto, e non solo per l'elevazione di sanzioni di tipo amministrativo ma anche per profili di polizia giudiziaria al ricorrere dei relativi presupposti.

Confidando di aver contribuito, laddove necessario, alla risoluzione dei dubbi interpretativi segnalati, e dopo aver precisato che la presente non attiene ai profili di trattamento afferenti le competenze delle Amministrazioni comunali




*Prefettura di Vicenza*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

relative all'assistenza della popolazione nell'ambito delle funzioni di protezione civile<sup>1</sup>, si ritiene, comunque, doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che i trattamenti dei dati personali siano effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Reg. UE 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Distinti saluti.

IL PREFETTO  
(Signoriello)



<sup>1</sup> Per le quali si deve presumere che siano già state adottate le necessarie misure organizzative.




*Prefettura di Vicenza*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

relative all'assistenza della popolazione nell'ambito delle funzioni di protezione civile<sup>1</sup>, si ritiene, comunque, doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che i trattamenti dei dati personali siano effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Reg. UE 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Distinti saluti.

IL PREFETTO  
(Signoriello)



<sup>1</sup> Per le quali si deve presumere che siano già state adottate le necessarie misure organizzative.